

Codice A1906A

D.D. 16 settembre 2015, n. 597

Svincolo della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 comma III della l.r. 69/1978 dalla Società Barbera Agostino e Natale S.a.s., relativa al recupero ambientale della cava in località Zona A del Comune di Cerrione. Codice M340B.

Visto:

gli articoli 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” relativi all’esercizio dell’attività estrattiva nei parchi e nelle aree protette regionali;

vista la determinazione dirigenziale n. 248 del 30 settembre 2009 con la quale è stata parzialmente svincolata la fidejussione presentata in relazione all’autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 98 del 1 giugno 2006 dell’importo di € 180.000 (euro centoottanta mila) e nel contempo accettata, in sostituzione, la fidejussione dell’importo di € 40.000 (euro quaranta mila) relativa alla profilatura e al recupero a verde delle scarpate di raccordo che interessano i seguenti mappali: Foglio 10 pp.cc: 38 (parte), 37 (parte), 36 (parte), 112 (parte) e 113 (area meglio definita nella tavola allegata al citato verbale e alla determinazione n. 248 del 30 settembre 2009) che risultavano ancora da eseguire;

vista l’istanza acquisita in data 25 giugno 2015 prot. 9972, e la documentazione allegata, con la quale la Società Barbera Agostino e Natale S.a.s., ha richiesto lo svincolo della fidejussione dell’importo suddetto, dichiarando la corretta esecuzione e manutenzione nei termini e modi stabiliti dall’atto citato.

Preso atto:

della nota n. 1152 del 16 marzo 2015 con la quale l’Ente di gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua aveva già comunicato a questo Settore il completamento degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale certificando inoltre la correttezza della loro esecuzione e della relativa manutenzione nel rispetto delle modalità operative individuate nella convenzione rep. 541 del 26 aprile 2006 stipulata tra la Società Barbera Agostino e Natale S.a.s. e l’Ente di gestione;

che la citata convenzione all’art. 9 stabilisce tra l’altro che dopo due anni di manutenzione a carico della Società, la gestione dell’area, e conseguentemente la manutenzione, resterà per 30 anni a carico dell’Ente, al fine di un utilizzo per finalità naturalistiche scientifiche e didattiche dell’Ente.

Considerato che:

dal verbale di accertamento redatto a seguito del sopralluogo eseguito in data 26 agosto 2015, da funzionari di questo Settore regionale, congiuntamente con rappresentanti dell’Ente Parco, dell’Amministrazione comunale e della Società Barbera Agostino e Natale S.a.s. risulta verificata e confermata l’attuazione e l’ultimazione degli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale, richiesti con la determinazione dirigenziale n. 248 del 30 settembre 2009;

dal verbale si evidenzia che l’area attualmente si presenta livellata con inclinazioni identiche a quelle già presenti nella porzione sud della depressione, come richiesto al punto 2.1 del dispositivo della determinazione dirigenziale già citata, e che tale rimodellamento ha permesso l’eliminazione

di ristagni d'acqua, in quanto il raccordo realizzato consente il completo allontanamento delle acque meteoriche;

ancora nel suddetto verbale, relativamente al punto 2.2 del dispositivo della citata determinazione è evidenziato che, con l'eccezione di alcuni esemplari di carpino, messi a dimora al confine della strada e due gruppi nell'area, a differenza di quanto previsto, l'area è stata rinverdata e riutilizzata a prato stabile; in merito si è chiarito che tale scelta è condivisa tra l'Ente Parco, l'Amministrazione comunale e la Società Barbera Agostino e Natale S.a.s. in considerazione della più semplice manutenzione del prato, a carico dell'Ente di gestione dall'Area protetta, della maggiore diversità di destinazioni d'uso all'interno dell'area e della maggior fruibilità dell'area a scopi didattici;

come anche annotato nel verbale di sopralluogo, verificata la scelta degli Enti locali territoriali in merito alla destinazione d'uso delle aree a prato e l'attuazione della manutenzione, i partecipanti al sopralluogo hanno convenuto sul superamento della prescrizione relativa alla manutenzione e alle cure colturali dei "rimboschimenti" che la suddetta determinazione richiedeva per tre anni dopo la realizzazione degli impianti;

Ritenuto pertanto necessario svincolare la fidejussione in quanto, come sopra espresso, l'area risulta attualmente completamente recuperata e riqualificata e, in applicazione alla citata convenzione stipulata tra la Società Barbera Agostino e Natale S.a.s. e l'Ente Parco, la gestione dell'area (e conseguentemente la manutenzione) resterà per 30 anni a carico dell'Ente e le aree saranno utilizzate dall'Ente per finalità naturalistiche scientifiche e didattiche.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espone in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, la fidejussione presentata dalla Società Barbera Agostino e Natale S.a.s, a salvaguardia dell'attuazione della sistemazione definitiva e della riqualificazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Pila Zona A del Comune di Cerrione (BI), in relazione alla determinazione dirigenziale n. 248 del 30 settembre, tramite polizza assicurativa n. 000005009021013915 della FATA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Biella, è svincolata.

2. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

3. La presente determinazione sarà comunicata al Comune di Cerrione (BI) e all'Ente di gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua e alla Provincia di Biella.

4. Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Stefano BELLEZZA

Visto
Il Direttore Regionale
Giuliana FENU